



COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE

Sede Municipale di Via Petraroli – Indirizzo mail:

protocollo@comune.portocesareo.le.it

P.E.C.: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0833.858100

Ordinanza n. 14/2015

2015 n. 18790

IL SINDACO

Vista e richiamata la propria ordinanza n. 2 del 22/06/2015;

Preso atto che

- l'art. 54, comma 1, lett. m, del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, definisce gli autocaravan quali veicoli avente una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- l'art. 56, comma 1, lett. e, del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, definisce i caravan quali rimorchi destinati ad essere trainati dagli autoveicoli, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
- l'art. 185 del Nuovo Codice della Strada rubricato "Circolazione e sosta delle autocaravan" prevede che *"I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona...."*;
- l'art. 378 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S.);
- la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000;
- la II Direttiva del Ministero dei Trasporti D.M. n. 777 del 27/04/2006;
- gli artt. 3 e 16 della Costituzione;
- la Legge n. 336/1991;

VISTO il ricorso ex art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992, notificato il 12/08/2015, proposto da A.N.C.C., e le motivazioni ivi addotte;

RILEVATO CHE da un'attenta valutazione della normativa di cui sopra, appare necessario ed opportuno procedere all'annullamento dell'ordinanza n. 2 del 22/06/2015, con la quale si è disposto "il divieto di sosta permanente (0-24), fino al 30 settembre 2015, per autocaravan (camper) e caravan (roulottes) e veicoli similari" nelle aree del centro urbano ivi meglio specificate;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale di Porto Cesareo, tenuto conto delle problematiche connesse alla circolazione e alla sosta veicolare nel centro abitato, ha intenzione, e si impegna, ad avviare, senza indugio, una procedura per la redazione del "Piano di Segnalamento Stradale" al fine di individuare, disciplinare e regolamentare le aree di sosta per tutte le tipologie di autoveicoli.

DATO ATTO CHE si intende tutelare il turismo presente sul territorio in aderenza ai principi Costituzionali di cui agli artt. 3 e 16;

VISTO l'art. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ANNULLA

Per le motivazioni espresse in premessa, l'Ordinanza n. 2 del 22/06/2015, con effetto immediato.

DISPONE

La rimozione immediata della relativa segnaletica verticale apposta.

Demandando al Competente Settore gli adempimenti consequenziali relativi alla rimozione della segnaletica verticale prescritta dall'ordinanza.

DEMANDA

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, nonché la trasmissione al Prefetto, al Comando dei V.V. U.U. e alla Stazione dei Carabinieri di Porto Cesareo, nonché agli altri Enti interessati.



IL SINDACO
Dott. Salvatore Albano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ART. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Porto Cesareo, 18/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paolo Stefanelli